

S O M M A R I O Gennaio 2014

ANTIRICICLAGGIO

SANZIONI PER OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE (CASS., SEZ. I, 2 OTTOBRE 2013, N. 5170).

DIRITTO UE

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA TORNA A PRONUNCIARSI SULLA NOZIONE DI RIFIUTO (CORTE GIUST. UE, SEZ. I, 12 DICEMBRE 2013, CAUSE RIUNITE C-241/12 E C-242/12).

UE: AIUTI DI STATO, NUOVE REGOLE PER FACILITARE ACCESSO AL CREDITO.

DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELL'INTERNET

CYBERBULLISMO: ONLINE IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE.

DIRITTO TRIBUTARIO

SEQUESTRO PER EQUIVALENTE SOLO SULLA PARTE DELLE FATTURE SOVRAFATTURATE O INESISTENTI (CASS., SENT. 17 GENNAIO 2014, N. 1820).

MARCHI E BREVETTI

BLOCCO IN DOGANA DELLE MERCI CHE VIOLANO I DIRITTI DI MARCHIO E BREVETTO E ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (REG. UE DEL 12 GIUGNO 2013, N. 608).

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

LA RESPONSABILITÀ DA DELITTO AMBIENTALE DEGLI ENTI: ALL'ESAME DELLA CAMERA DEI DEPUTATI LA RIFORMA IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI.

SICUREZZA SUL LAVORO

INFORTUNIO MORTALE: NON SEMPRE È RESPONSABILE IL DIRETTORE DEI LAVORI (CASS., SENT. 15 GENNAIO 2014, N. 1471).

TRUST

COMPORAMENTI ANOMALI CONNESSI CON IL TRUST PER FINALITÀ DI RICICLAGGIO (COMUNICATO DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA DELLA BANCA D'ITALIA DEL 2 DICEMBRE 2013).

DI TUTTO UN PO'

DIRITTO DI FAMIGLIA

LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: IL COGNOME DELLA MADRE È UN DIRITTO (C.E.D.U., SENT. 7 GENNAIO 2014 N. 77/07).

INCENTIVI

IMPRESORIALITÀ FEMMINILE, PRESENTATA LA SEZIONE SPECIALE DEL FONDO DI GARANZIA.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI RESPONSABILITÀ SOCIALE.

PROFESSIONISTI E IMPRESE

OBBLIGO POS PER PROFESSIONISTI E IMPRESE (ART. 15 CO. 4, D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONV. IN L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221).

NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO

ANTIRICICLAGGIO

SANZIONI PER OMESSA
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI
SOSPETTE (CASS., SEZ. I, 2
OTTOBRE 2013, N. 5170).

Con la sentenza n. 5170 del 2 ottobre 2013, la Corte d'Appello di Roma ha espresso il proprio orientamento circa la corretta individuazione del **termine di decorso dei 90 giorni** per la notifica della sanzione amministrativa relativa alla **mancata segnalazione di operazioni sospette** ai sensi dell'art. 3 dalla legge 197/91 (Legge Antiriciclaggio).

Secondo quanto previsto in materia di sanzioni amministrative dall'art. 14 della Legge 689/81 "*se non è avvenuta la contestazione immediata [...] gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il*

termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento".

La Corte, riprendendo l'orientamento già espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione in materia di intermediazione finanziaria (sentenza n. 5395 del 2007), ha evidenziato come **l'accertamento**, che individua il *dies a quo* del termine all'esito di cui deve far seguito la contestazione, **non coincide necessariamente con la pura constatazione dei fatti** nella loro materialità, posto che vi sono alcuni ambiti che richiedono **valutazioni complesse non effettuabili nell'immediatezza della percezione**. Ciò tuttavia non esclude che a tali valutazioni si deve procedere **in tempo "ragionevole"**, e che, in sede di opposizione, il giudice, ove l'interessato

abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sia abilitato a individuare il momento iniziale dei termine per la contestazione enon nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto, e quindi dovuto, esserlo. In altri termini occorre individuare, secondo la particolarità dei casi ed indipendentemente dalle date di deposito della relazione ispettiva e di riunione della Commissione, il **momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento.**

DIRITTO UE

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA TORNA A PRONUNCIARSI SULLA NOZIONE DI RIFIUTO (CORTE GIUST. UE, SEZ. I, 12 DICEMBRE 2013, CAUSE RIUNITE C-241/12 E C-242/12).

La Corte di Giustizia

Europea con sentenza del 12 dicembre 2013 è tornata a pronunciarsi sulla nozione di "rifiuto", statuendo che "L'articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, come modificato dal regolamento CE n. 2557/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella in esame nel procedimento principale, **non rientra nella nozione di «rifiuto»**, ai sensi della predetta disposizione, **un carico di gasolio accidentalmente miscelato con un'altra sostanza, a condizione che il suo detentore abbia realmente l'intenzione di rimettere sul mercato tale carico miscelato con un altro prodotto, circostanza che**

spetta al giudice del rinvio verificare.”

* * *

UE: AIUTI DI STATO, NUOVE REGOLE PER FACILITARE ACCESSO AL CREDITO.

La Commissione europea ha adottato nuove linee guida che stabiliscono le condizioni che gli Stati devono rispettare per dare aiuti e **facilitare l'accesso al credito delle PMI e delle società di medio capitale**. Un intervento che dovrebbe contrastare le difficoltà che incontrano le Pmi, specialmente le *startup* innovative che nelle fasi iniziali hanno difficoltà a reperire i finanziamenti, indipendentemente dalla qualità potenziali del loro *business*. Le nuove regole allargano il bacino di imprese che possono sfruttare, quindi **non solo PMI** ma anche piccole **“midcap”** (fino a 499 addetti) e quelle **innovative** (fino a 1500

addetti e con costi per ricerca e sviluppo pari al 10% del totale dei costi operativi). Aumenta, inoltre, la soglia di aiuto compatibile con le norme UE: oggi è 1,5 milioni l'anno per impresa ma dal **1° luglio 2014** salirà a **15 milioni di euro**. Si ampliano anche gli strumenti finanziari ammissibili (*equity, quasi equity, garanzia e prestiti*) per riflettere meglio le pratiche del mercato. Infine, diminuisce la soglia minima di partecipazione di capitali privati: è obbligatoria, ma il limite è appena del 10% del capitale, in modo che lo Stato possa intervenire soprattutto in quelle aziende che non riescono ad attrarre capitali di rischio privati.

[DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELL'INTERNET](#)

CYBERBULLISMO: ONLINE IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE.

È stata approvata lo 8 che nelle ipotesi di utilizzo gennaio 2014 la prima di fatture solo in parte bozza del **Codice di** inesistenti, il sequestro **Autoregolamentazione** preventivo deve per la prevenzione e il riguardare l'imposta contrasto del fenomeno relativa agli **importi** del **cyberbullismo**. **ritenuti fittizi** e non

Il Codice concordato viene all'intera fattura. In caso messo per 45 giorni a contrario è violato il **consultazione pubblica** principio di per ottenere ulteriori proporzionalità tra la suggerimenti dagli utenti misura cautelare e l'entità del web. Contributi e del fatto.

osservazioni possono quindi essere inviati entro il **24 febbraio 2014** all'indirizzo di posta elettronica al ministero per lo sviluppo economico.

MARCHI E BREVETTI

BLOCCO IN DOGANA DELLE MERCI CHE VIOLANO I DIRITTI DI MARCHIO E BREVETTO E ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (REG. UE DEL 12 GIUGNO 2013, N. 608).

DIRITTO TRIBUTARIO
SEQUESTRO PER EQUIVALENTE SOLO SULLA PARTE DELLE FATTURE SOVRAFATTURATE O INESISTENTI (CASS., SENT. 17 GENNAIO 2014, N. 1820).

La Corte di Cassazione, in sede penale, con la sentenza n. 1820 depositata il 17 gennaio 2014 ed intervenendo in tema di **sequestro per equivalente**, ha statuito

Dal 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove norme UE contenute nel **Regolamento UE n. 608/2013** del 12 giugno 2013 sul blocco in dogana delle merci che violano i **diritti di marchio e brevetto** e altri diritti di proprietà intellettuale.

Il nuovo regolamento contiene diverse novità, tra cui la possibilità di difendere attraverso il c.d.

blocco doganale non solo *merci che violano un diritto marchi, brevetti e design di proprietà intellettuale, se ma anche la tali stampi o matrici «denominazione riguardano un'azione che commerciale, purché viola un diritto di proprietà protetta come un diritto intellettuale in tale Stato esclusivo di proprietà membro».*

intellettuale ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione».

Tra le merci sospette di violare un diritto di proprietà intellettuale rientrano anche *«dispositivi, prodotti o componenti principalmente progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, durante il suo normale funzionamento, impedisce o limita gli atti relativi a opere non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o di qualsiasi diritto connesso e che riguardano un'azione che viola detti diritti in tale Stato membro; qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di*

merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, se tali stampi o matrici riguardano un'azione che viola un diritto di proprietà intellettuale in tale Stato membro».

Il nuovo regolamento non contiene invece novità sulla questione delle cosiddette merci in transito, cioè provenienti da, e destinate a, Paesi extra-UE ma che transitano per uno o più Paesi UE.

RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

LA RESPONSABILITÀ DA DELITTO AMBIENTALE DEGLI ENTI: ALL'ESAME DELLA CAMERA DEI DEPUTATI LA RIFORMA IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI.

Lunedì 20 gennaio 2014, l'Assemblea della Camera dei Deputati ha avviato l'esame di una riforma in materia di reati ambientali, che prevede tra l'altro l'introduzione nel codice penale del nuovo Titolo VI bis, **Dei delitti contro l'ambiente**. Il quadro normativo dei

reati ambientali è oggi prevalentemente contenuto nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. "Codice dell'ambiente") che individua reati di pericolo astratto, prevalentemente collegati al superamento di valori soglia, puniti a titolo di contravvenzione. Il testo unificato delle proposte di legge A.C. 957 (Micillo), A.C. 342 (Realacci) e A.C. 1814 (Pellegrino), elaborato dalla Commissione Giustizia e all'esame dell'Assemblea, conferma le contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente, che non vengono novellate; aggiunge però a tutela dell'ambiente nuove fattispecie delittuose, incentrate sulla produzione di un danno all'ambiente. I nuovi delitti vengono inseriti in un apposito nuovo titolo del codice penale. In sintesi dunque, il provvedimento all'esame dell'Assemblea:

- inserirebbe nel **codice penale il nuovo titolo VI-bis**, dedicato ai **delitti contro l'ambiente**, al cui interno sono ricompresi **quattro nuovi delitti**:

- 1.- il delitto di inquinamento ambientale;
- 2.- il delitto di disastro ambientale;
- 3.- il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- 4.- delitto di impedimento al controllo ambientale;

Inoltre:

- prevede il **raddoppio dei termini di prescrizione** del reato per i nuovi delitti;
- fa conseguire alla condanna per i nuovi delitti **l'incapacità a contrarre con la p.a.**;
- impone al pubblico ministero procedente di dare comunicazione al **Procuratore nazionale antimafia** delle indagini per i nuovi delitti contro l'ambiente;
- coordina la disciplina sulla **responsabilità**

amministrativa delle figure del **Direttore dei**
persone giuridiche in Lavori "si è chiarito, sia
caso di reati ambientali. pure con riferimento agli
 Il **catalogo dei reati** artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 547
presupposto della del 1955 (essendo sotto tale
 responsabilità profilo analogo il disposto
 amministrativa degli enti degli attuali art. 17, 18 e 19
 viene esteso ai **due nuovi** del d. lgs. n. 81 del 2008),
delitti dolosi di che **destinatari delle**
 inquinamento (sanzione **norme antinfortunistiche**
 pecuniaria da 250 a 600 sono i **datori di lavoro, i**
 quote) e di disastro **dirigenti e i preposti,**
 ambientale (sanzione **mentre il direttore dei**
 pecuniaria da 400 a 800 **lavori per conto del**
 quote). E' prevista la **committente è tenuto alla**
 riduzione della sanzione **vigilanza** dell'esecuzione
 pecuniaria di un terzo per **fedele del capitolato di**
 le corrispondenti **appalto nell'interesse di**
 fattispecie colpose. quello e **non** può essere
 chiamato a **rispondere**
 dell'osservanza di **norme**
antinfortunistiche ove non
 sia accertata una sua
 ingerenza
 nell'organizzazione del
 cantiere [...]. Ne consegue
 che una diversa e più ampia
 estensione dei compiti del
 direttore dei lavori,
 comprensiva anche degli
 obblighi di prevenzione degli
 infortuni, deve essere
 rigorosamente provata,
 attraverso l'individuazione

SICUREZZA SUL LAVORO

INFORTUNIO MORTALE: NON
 SEMPRE È RESPONSABILE IL
 DIRETTORE DEI LAVORI (CASS.,
 SENT. 15 GENNAIO 2014, N.
 1471).

La Corte di Cassazione,
 sezione penale, con la
 sentenza n. 1471
 depositata il 15 gennaio
 2014 intervenendo in tema
 di responsabilità per
 infortunio sul lavoro ha
 statuito che in merito alla

di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni."

TRUST

COMPORAMENTI ANOMALI CONNESSI CON IL TRUST PER FINALITÀ DI RICICLAGGIO (COMUNICATO DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA DELLA BANCA D'ITALIA DEL 2 DICEMBRE 2013).

Gli organismi internazionali in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio - in particolare il GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) - hanno evidenziato ripetutamente i possibili utilizzi abusivi del trust per finalità di riciclaggio.

La UIF, pertanto, con un comunicato del 2 dicembre 2013, ritiene opportuno richiamare i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che a vario titolo entrano in rapporto con un *trust*.

Tali soggetti, sono quindi tenuti - per non incorrere in responsabilità di omessa segnalazione di operazioni sospette - a prestare particolare attenzione alle caratteristiche e alle finalità del medesimo. Nella pratica le figure del disponente, del *trustee*, del beneficiario e del guardiano possono legittimamente non corrispondere ad altrettanti soggetti distinti. Osserva che nel caso di cumulo di ruoli in capo al medesimo soggetto appare più elevato il rischio che il *trust* sia utilizzato per realizzare situazioni interposizione soggettiva per finalità "improprie od illecite". La Circolare del 2 dicembre 2013 dell'UIF individua una serie di possibili anomalie nella costituzione e operatività del *trust*, da intendersi esemplificative e non certamente esaustive. I destinatari degli obblighi

antiriciclaggio devono infatti prestare attenzione a qualsiasi elemento di sospetto, anche se non contenuto nello schema diffuso dall'UIF.

DI TUTTO UN PO'

DIRITTO DI FAMIGLIA

LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: IL COGNOME DELLA MADRE È UN DIRITTO (C.E.D.U., SENT. 7 GENNAIO 2014 N. 77/07).

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per aver violato i diritti di una coppia di coniugi in quanto si è negato la possibilità di attribuire alla figlia il cognome della madre invece di quello del padre. I giudici della Corte hanno infatti condannato l'Italia per avere violato il **diritto di non discriminazione tra coniugi** in congiunzione con quello al **rispetto della vita familiare e privata**. In particolare, i giudici sostengono che «se la regola che stabilisce che ai

figli legittimi sia attribuito il cognome del padre può rivelarsi necessaria nella pratica, e non è necessariamente una violazione della convenzione europea dei diritti umani, l'inesistenza di una deroga a questa regola nel momento dell'iscrizione all'anagrafe di un nuovo nato è eccessivamente rigida e discriminatoria verso le donne». La Corte dei diritti dell'uomo ha dunque intimato all'Italia di rivedere la legislazione in materia. Palazzo Chigi ha già varato un Ddl composto da 4 articoli ove si prevede che "Dopo il primo comma dell'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente: 'Il figlio nato da genitori coniugati assume il cognome del padre ovvero, in caso di accordo tra i genitori risultante dalla dichiarazione di nascita, quello della madre'".

INCENTIVI

IMPRENDITORIA FEMMINILE,
PRESENTATA LA SEZIONE
SPECIALE DEL FONDO DI

GARANZIA.

La sezione speciale del Fondo di Garanzia è promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio in raccordo con il Ministero dello Sviluppo Economico che gestisce il Fondo. La dotazione complessiva è di **20 milioni di euro** (10 messi a disposizione dal MISE, 10 dal Dipartimento per le Pari Opportunità).

In sintesi, si tratta di uno strumento di politica industriale dedicato alle **donne che fanno impresa** e tuttavia non riescono a trovare sostegni adeguati. Attraverso questo nuovo strumento le imprenditrici possono accedere direttamente al **Fondo di Garanzia** con modalità semplificate e possono presentarsi alle banche con la prenotazione della garanzia dello Stato.

In questo modo lo Stato si assume una parte del rischio del prestito che

l'intermediario concede facilitando il finanziamento delle PMI femminili.

Le risorse della Sezione Speciale, pari a 20 milioni di euro, sono impiegate per interventi di garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia del Fondo mediante

compartecipazione alla copertura del rischio. Nell'ambito della Sezione Speciale, una quota pari al **50% della dotazione** è riservata alle **nuove imprese** o "*startup*".

I venti milioni di partenza (metà dei quali sono destinati a *startup* femminili) possono secondo una stima MISE attivare finanziamenti ulteriori per circa **400 milioni**.

* * *

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO,
ADOZIONE DI MODELLI
ORGANIZZATIVI E DI
RESPONSABILITÀ SOCIALE.

Per il quarto anno il Bando ISI INAIL concede contributi a fondo perduto fino al **65%, fino ad un importo massimo di 130.000 euro** per l'acquisto di macchinari, impianti, modifiche del *layout* produttivo che vanno ad abbattere i **rischi sulla sicurezza in azienda**. L'Inail finanzia in conto capitale progetti di investimento e di **adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale**.

Al via dal **21 gennaio 2014** e fino a martedì **8 aprile 2014** la procedura per presentare progetti per realizzare interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro destinati alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

PROFESSIONISTI E IMPRESE
OBBLIGO POS PER

PROFESSIONISTI E IMPRESE (ART. 15 CO. 4, D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONV. IN L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221).

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. "*Cresci Italia*") conv. L. 17 dicembre 2012 n. 221 prevedeva che a **decorrere dal 1° gennaio 2014** tutti gli esercenti attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, fossero **obbligati ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito**, e quindi che **attivassero un POS** (Point of Sale). Professionisti e imprese avrebbero dovuto accettare i pagamenti con carte di debito già dal **1° gennaio 2014**, termine originariamente previsto dal D.L. 179/2012 (secondo decreto per la crescita). Veniva tuttavia affidato ad un apposito decreto attuativo il compito di definire gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti

interessati. La mancanza del decreto ha quindi fatto reso tale obbligo in vigore, almeno fino ad oggi. La nuova bozza di decreto sugli obblighi POS del Ministero dello Sviluppo economico è stata inviata alla Banca d'Italia per il parere. L'ufficio stampa del Ministero dello Sviluppo Economico con una **nota del 20 gennaio 2014** precisa che il testo di decreto sull'uso della moneta elettronica prevede l'obbligo di accettare le carte di debito per i pagamenti e si applica a tutte le transazioni di importo superiore ai **30 euro**. Fino al 30 giugno 2014, l'obbligo di accettazione di pagamenti elettronici vale solo per le attività commerciali o professionali che abbiano un fatturato relativamente all'anno precedente-superiore a **200 mila euro**; Il testo prevede tempi molto rapidi per la sua completa attuazione: l'entrata in vigore si avrà infatti dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre entro i successivi novanta giorni potranno essere definite – attraverso un ulteriore decreto – le modalità di adeguamento per i soggetti inizialmente esclusi (ossia quelli con fatturato inferiore a 200 mila euro).

Dopo il parere della Banca d'Italia sarà necessario attendere anche quello del Ministero dell'Economia. È quindi un *iter* che necessita di ulteriori chiarimenti anche con riferimento agli eventuali aspetti sanzionatori che allo stato attuale non sono ancora stati definiti.

* * *

[NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO](#)

Il 27 gennaio 2014 gli avvocati **Nicola Tilli ed Andrea Siligardi**

svolgeranno la seconda sessione di *training* formativo in materia di "gestione delle problematiche relative all'assicurazione contro i danni" presso la società Cattolica Assicurazioni in Verona.

dell'Università di Urbino, terrà una lezione sulla "Tutela del made in Italy".

* * *

Newsletter a cura di
Novastudia Milano:
milano@novastudia.com

* * *

Il 13 febbraio 2014 l'avvocato **Nicola Tilli**, docente incaricato presso la Scuola di Specialità per le Professioni Forensi dell'Università di Urbino, terrà una lezione sui profili della disciplina "Antiriciclaggio"; il giorno successivo invece terrà per i medesimi studenti una lezione su "La Legal Compliance: la necessità di un sistema integrato".

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie, né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.

* * *

Il 14 febbraio l'avvocato **Miriam Polini** docente incaricato presso la Scuola di Specialità per le Professioni Forensi